



# COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)

Tel. 086180651 – fax 0861810024



## ORDINANZA N. 22

OGGETTO: **Emergenza COVID-19 fase 2.** Misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus. Disciplina orari apertura di tutte le attività commerciali, artigianali e produttive in sede fissa, in ottemperanza al DPCM 17/05/2020 e dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 59 del 14/05/2020.

### IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che “*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*”;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
  - 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
  - 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 1 aprile 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“ misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- 10 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 11-04-2020.
- 26 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020;
- 17 maggio 2020, *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.* (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);
- Le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo ad oggi vigenti ed in particolare l'ordinanza n. 59 del 14/05/2020, ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi all'ordinanza n. 56 del 06/05/2020, art. 23 ;

**Ravvisata** la necessità di dettare apposito provvedimento al fine di consentire la riapertura di tutte le attività commerciali in sede fissa nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché delle disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia;

#### **Richiamati**

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*
- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono
  - o c. 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
  - o c. 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).*

#### **Dato atto che**

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Corropoli e trova applicazione dal **20/05/2020**, fatto salvo l'eventuale affievolimento

anticipato, ovvero la prosecuzione delle criticità cui è diretto a porre riparo che verranno registrate in sede di prosecuzione e/o pronto aggiornamento della presente Ordinanza;

- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, a far data dal **20/05/2020** la riapertura di tutte le attività commerciali su sede fissa, anche al dettaglio secondo i seguenti orari:

1. **bar** dalle ore 06:00 alle ore 23:00 dal lunedì alla domenica;
2. **ristoranti, agriturismi, pizzerie e pub** dalle ore 12:00 alle ore 24:00 dal lunedì alla domenica;
3. **negozi in genere, supermercati e rivendite generi alimentari** dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:30 dal lunedì alla domenica; la domenica a discrezione dell'esercente previa comunicazione al SUAP;

**RACCOMANDA** Il rigoroso rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica ed in particolare il rispetto dei *protocolli di sicurezza* per l'esercizio delle attività allegati all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 59 del 14/05/2020.

**Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o in assenza nazionali determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza così come previsto dall'art. 1 comma 15 del D.L. 33/2020.**

### **PRECISA**

che il presente provvedimento produce effetti dal 20/05/2020 ed è efficace fino alla data del 30/07/2020, salvo ulteriori disposizioni o proroghe, che saranno assunte in relazione all'esito dell'evoluzione normativa riguardante l'emergenza di sanità pubblica;

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - o al Comando di Polizia Municipale;
  - o alla Prefettura di Teramo – [protocollo.prefte@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefte@pec.interno.it);
  - o Comando Carabinieri di Corropoli - [tte30174@pec.carabinieri.it](mailto:tte30174@pec.carabinieri.it)
  - o Al Presidente della Regione Abruzzo – [presidenza@pec.regione.abruzzo.it](mailto:presidenza@pec.regione.abruzzo.it)
  - o Al Presidente della Provincia di Teramo – [provincia.teramo@legalmail.it](mailto:provincia.teramo@legalmail.it)
  - o Alla ASL Teramo – [siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it)
  - o Comando Guardia di Finanza di Nereto – [te1100000p@pec.gdf.it](mailto:te1100000p@pec.gdf.it)

### **AVVERTE**

che le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con l'applicazione della normativa di riferimento.

Salvo che il fatto non sia punito con la sanzione amministrativa, l'inosservanza della presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.p.;

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

### **IL SINDACO**

***f.to Rag. Dantino Vallese***

---

**Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.**

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Corropoli;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Area Tecnica tel. 0861806530;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni